



Ferrara, 17 aprile 2013 ore 15.00

***Massimiliano DI PACE
Universitas Mercatorum***

***Camera di Commercio -
Sala Conferenze
Largo Castello, 10***

Definizione

La rete di imprese è un contratto tra imprese, che consente ai partecipanti di mettere in comune attività e risorse, per migliorare il funzionamento aziendale, e in questo modo rafforzare la competitività dell'azienda

I risultati si vedranno in termini di incremento dei ricavi e/o di riduzione dei costi.

Campi di applicazione

La rete di imprese può trovare numerosi campi di applicazione

Ecco alcuni esempi:

- Gestione congiunta della logistica
- Centrale acquisti
- Realizzazione congiunta di attività di commercializzazione e marketing

Campi di applicazione (2)

- Scambio di risorse umane
- Acquisizione congiunta di servizi professionali
- Realizzazione di un prodotto realizzato con il contributo di tutti (es. cucina)
- Vendita di un servizio completo (es. ristrutturazione) con il contributo di tutti
- Organizzazione congiunta della partecipazione a fiere e missioni all'estero

Campi di applicazione (3)

- Condivisione di centri di assistenza
- Predisposizione di un catalogo comune con lo stesso prodotto articolato per diversi livelli qualitativi (realizzati dai vari partecipanti)
- Scambio di informazioni commerciali (su clienti potenzialmente comuni, ma ciascuno per prodotti diversi) o tecniche (standard) per prodotti impiegati congiuntamente (es. valvole e tubi)

Campi di applicazione (4)

- Scambio di prestazioni consistenti nell'attribuzione di parti di commessa ottenuta, non realizzabile nei tempi previsti singolarmente
- Condivisione di attività di ricerca tecnologica o di mercato di interesse comune
- Gestione congiunta dell'invenduto
- Creazione di un marchio comune e di un'interazione comune con i grandi clienti

Carta di identità

<i>Natura</i>	Contratto
<i>Potenziali partecipanti</i>	Due o più imprese
<i>Finalità</i>	Aumentare la capacità innovativa e competitiva delle imprese partecipanti
<i>Oggetto</i>	1) programma comune; 2) modalità di collaborazione tra imprese, quali, ad esempio: a) lo scambio di informazioni; b) lo scambio di prestazioni; c) l'esercizio in comune di una o più attività.
<i>Strumenti</i>	1) fondo patrimoniale; 2) organo comune, ovvero soggetto esecutore del contratto di rete.

Carta di identità

Contenuti del contratto

- 1) denominazione delle imprese aderenti alla Rete;
- 2) denominazione e sede della Rete, se si prevede un fondo patrimoniale;
- 3) obiettivi di innovazione e di competitività;
- 4) modalità per misurare l'avanzamento verso tali obiettivi;
- 5) programma di rete, ovvero:
 - a) diritti e doveri dei partecipanti;
 - b) modalità di realizzazione dello scopo comune, ossia le attività di rete;
 - c) eventuale fondo patrimoniale e relative regole di gestione, nonché natura e criteri di valutazione dei conferimenti;
- 6) durata del contratto;
- 7) eventuali modalità di adesione di altre imprese;
- 8) eventuali cause e condizioni per il recesso;
- 9) eventuale soggetto esecutore (cd. organo comune), ed i suoi poteri;
- 10) procedure decisionali delle imprese partecipanti.

Carta di identità

Procedure

- 1) atto pubblico, o scrittura privata autenticata, o atto firmato digitalmente;
- 2) iscrizione del contratto di rete nel registro delle imprese.

Condizioni per il successo

Alcune circostanze vanno tenute presenti al momento di creare una Rete:

- a) occorre lealtà e correttezza
- b) flessibilità ex ante ma non ex post
- c) prevedere tutto, perché la legge non sostituisce le lacune contrattuali come nel diritto societario
- d) accettazione che vantaggi non sono necessariamente uguali per le imprese partecipanti

Condizioni per il successo

- e) comprensione dei meccanismi di funzionamento
- f) pazienza, in quanto i risultati non possono vedersi subito
- g) rispetto dei ruoli, proprio e del soggetto esecutore
- h) evitare di considerare la Rete un taxi (es. la utilizzo solo quando mi serve), ma una comunità

Disciplina

La disciplina attuale (in vigore dal 19/12/2012) è contenuta negli artt. 36 (commi 4 e 5) della legge 221/2012, e 45 della legge 134/2012, che hanno modificato la precedente normativa (art. 42, legge 122/2010, che aveva riscritto i commi 4-ter e 4-quater dell'art. 3 della legge 33/2009)

Le novità vertono principalmente sulla possibile soggettività giuridica delle Reti che hanno fondo patrimoniale e organo comune per l'esecuzione del contratto

Disciplina

La legge permette alla Rete di iscriversi nella sezione ordinaria del registro delle imprese (acquisendo così una soggettività giuridica)

La presenza di un fondo (che insieme al soggetto esecutore è condizione necessaria per la soggettività) comporta però l'obbligo di predisporre un bilancio (da cui consegue una necessaria soggettività fiscale)

Disciplina

In caso di fondo patrimoniale è ora esplicitamente sancito che per le obbligazioni contratte dall'organo comune in relazione al programma di rete, i terzi possono far valere i loro diritti solo sul fondo

Quest'ultima possibilità è dubbia però quando la Rete non ha soggettività giuridica

Disciplina

Per le Reti che coinvolgono imprese agricole si prevede:

- 1) la possibilità di prevedere nel contratto di rete un fondo di mutualità tra gli agricoltori ai fini della stabilizzazione delle relazioni contrattuali tra i contraenti della filiera agricola, al quale si applicano le regole del fondo patrimoniale;
- 2) la possibilità di sottoscrivere il contratto di rete con l'assistenza di una o più organizzazioni professionali agricole, che hanno partecipato alla redazione finale dell'accordo

Disciplina

L'ultima riforma delle Reti ha previsto la possibilità per le Reti di fare offerte a bandi di gara pubblici

L'Avcp ritiene che quando la Rete ha soggettività giuridica il soggetto esecutore può presentare la proposta a nome della Rete, mentre in caso contrario la proposta va firmata da tutte le imprese della Rete interessate

Disciplina

Occorre però che la partecipazione alle gare sia espressamente prevista nel contratto di rete, e che il soggetto esecutore abbia il mandato a presentare offerte

La proposta del soggetto esecutore impegna però solo le imprese della Rete indicate nella proposta

Disciplina

In caso di Rete senza soggetto esecutore, o con soggetto esecutore privo di mandato (ossia senza poteri di rappresentanza), le imprese della Rete possono agire come una Rti, per cui tutte firmano la proposta, e in caso di aggiudicazione, si impegnano ad indicare, con un mandato, l'impresa che agirà come mandataria

LA RETE DI IMPRESE

La gestione fiscale di una Rete

1° Schema

Il soggetto esecutore è incaricato di fatturare, per cui al cliente della Rete arriva la fattura del soggetto esecutore, il quale poi richiederà alle imprese della Rete le fatture per il contributo che ciascuna di esse avrà dato al prodotto venduto al cliente

LA RETE DI IMPRESE

La gestione fiscale di una Rete

2° Schema

Il soggetto esecutore non è incaricato di fatturare, per cui al cliente della Rete arriva un bouquet di fatture, emesse dalle imprese della Rete per i contributi che ciascuna di esse avrà dato al prodotto venduto al cliente

LA RETE DI IMPRESE

La gestione fiscale di una Rete

Con il 1° schema sarà il soggetto esecutore a adempire re agli obblighi fiscali, mentre nel 2° schema tutto sarà in capo alle imprese aderenti

Grazie per l'attenzione

Massimiliano Di Pace

dipace_m@tin.it